



COMUNE DI MOSSANO

Provincia di Vicenza

Regolamento
per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
e per
l'applicazione del relativo canone

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 2 DEL 31.01.2018

TITOLO I

Istituzione e ambito di applicazione del regolamento

Art. 1 Istituzione del canone per l'occupazione strade, aree e spazi pubblici

1. E' istituito il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ai sensi degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Il presente Regolamento disciplina l'occupazione, permanente o temporanea, del suolo, soprassuolo e sottosuolo appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune o su aree private gravate da servitù di pubblico passaggio costituite nei modi e nei termini di legge e l'applicazione del relativo canone.

Art. 2 Oggetto del canone

1. Le occupazioni di qualsiasi natura sui beni di cui all'articolo 1 sono soggette al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche con le modalità previste nei seguenti articoli.
2. Sono comunque soggette al canone le occupazioni di fatto dei beni di cui all'articolo 1, ancorché prive di concessione o di autorizzazione, senza pregiudizio alcuno per eventuali altre azioni o sanzioni.

Art. 3 Definizione di occupazione

1. Si intende occupazione la sottrazione, temporanea o permanente, all'uso della collettività di una parte di suolo pubblico per il vantaggio specifico di uno o più soggetti occupanti.
2. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sono permanenti o temporanee.
3. Sono permanenti le occupazioni che si protraggono per un periodo di tempo non inferiore all'anno.
4. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche in periodi non continuativi, di durata inferiore all'anno.

TITOLO II

Soggetti obbligati al pagamento del canone

Art. 4 Soggetti attivi e passivi

1. Il canone è dovuto al Comune dal titolare della concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

Art. 5 Esclusione ed esenzione dall'applicazione del canone

1. Sono esclusi dall'applicazione dal canone le occupazioni su beni appartenenti al patrimonio disponibile e, inoltre le seguenti occupazioni:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, provincie, comuni e loro consorzi, da enti religiosi, per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica e che, comunque, non hanno per oggetto esclusivo principale l'esercizio di attività

- commerciali;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, anche di pertinenza privata purché privi di qualsiasi messaggio pubblicitario, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte di vetture destinate al servizio pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale durante le soste nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni di aree cimiteriali;
- e) tende, fisse o retrattili;
- f) balconi, verande, bow-windows;
- g) opere di finitura simili a quanto definito ai punti precedenti;
- h) accessi e passi carrai per i quali non è stata chiesta o ottenuta l'autorizzazione ad apporre apposito cartello segnaletico che vieti la sosta indiscriminata;
- i) gli accessi carrabili destinati esclusivamente a soggetti portatori di handicap;
- j) gli accessi ai fondi agricoli;
- k) le insegne, i cartelli, le tabelle indicative di negozi, esercizi pubblici, professioni, arti e mestieri, le insegne luminose e pubblicitarie e simili, le vetrine e le mostre dei negozi, purché non oltrepassino l'aggetto di cm. 15 dal vivo muro;
- l) le occupazioni effettuate dalle bande musicali e le occupazioni conseguenti ed altri trattenimenti pubblici e gratuiti;
- m) accessi ad impianti di distribuzione di carburante;
- n) autovetture adibite al trasporto pubblico;
- o) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci;
- p) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- q) le occupazioni aventi carattere edilizio di cui il Comune sia committente.

2. Sono inoltre esenti dall'applicazione del canone le occupazioni occasionali di seguito indicate:

- a) occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive e del tempo libero di durata non superiore a 24 ore che non comportino attività di vendita o di somministrazione;
- b) occupazioni effettuate da associazioni locali non aventi scopo di lucro per iniziative di carattere sociale, culturale, ricreative, sportive, nonché dagli istituti scolastici e dalle associazioni in genere per iniziative e manifestazioni patrocinate dal Comune;
- c) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie, in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
- d) occupazioni effettuate da promotori di manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;
- e) commercio in forma ambulante, mestieri girovaghi e artistici con soste non superiori a 60 minuti;
- f) occupazioni occasionali di pronto intervento;
- g) occupazioni con piante ornamentali e relativi contenitori nei soli casi

- autorizzati dal Comune come installazione di arredo urbano;
- h) occupazioni per effettuazione di traslochi;
- i) occupazioni per attività di manutenzione del verde.

Art. 6 Occupazioni abusive

1. Le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto dal pubblico ufficio competente, sono equiparate a quelle concessi ai soli fini del pagamento del canone.
2. Le occupazioni protratte oltre il termine finale indicato nella concessione si intendono a tutti gli effetti abusive.
3. In caso di occupazione abusiva, oltre al pagamento del canone a norma del comma 1), l'occupante è soggetto anche alla sanzione amministrativa pecuniaria di un importo non inferiore al canone nè superiore al doppio del canone stesso. Qualora il contravventore non s'avvalga della facoltà di eseguire il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n.689, all'irrogazione della sanzione provvede lo stesso organo della Polizia Municipale che ha contestato l'abuso.
4. L'irrogazione della sanzione di cui al presente articolo non pregiudica l'irrogazione di quelle stabilite Nuovo Codice della Strada.

TITOLO III LA CONCESSIONE D'OCCUPAZIONE

Art. 7 Domanda per il rilascio di concessione

1. Chiunque intenda occupare spazi ed aree di cui all'articolo 1 del presente Regolamento deve presentare richiesta in carta legale all'Amministrazione comunale.
2. L'obbligo della richiesta di concessione ricorre anche nel caso in cui l'occupazione sia esente da canone, ma l'istanza suddetta può essere presentata anche in carta semplice.
3. La richiesta di cui al comma primo deve indicare:
 - a) le generalità complete del richiedente e del suo legale rappresentante, e i rispettivi codici fiscali;
 - b) le dimensioni e l'esatta ubicazione degli spazi che si intendono occupare;
 - c) l'eventuale descrizione dell'opera che si intende realizzare, con i relativi elaborati tecnici, nel caso di occupazione avente carattere edilizio;
 - d) il motivo dell'occupazione o l'attività che attraverso di essa si intende svolgere;
 - e) il periodo dell'occupazione;
 - f) la sottoscrizione del richiedente o del suo legale rappresentante.
4. Se necessario l'Amministrazione comunale richiederà ogni documento, disegno, calcolo o altro documento ritenuto utile per una regolare istruttoria della pratica presentata.

Art. 8 Interventi non soggetti a concessione preventiva per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

1. Non sono soggette a preventiva concessione, purchè non previsto in singoli casi da norme speciali, le seguenti occupazioni:
 - a) interventi di assoluta necessità ed urgenza, disposti dal Sindaco per la tutela

- della pubblica incolumità e nei limiti necessari a tale finalità;
- b) la realizzazioni di occupazioni di assoluta necessità ed urgenza, anche non ordinate dal Sindaco, volte al fine di evitare un pericolo imminente per la pubblica incolumità, nei limiti a ciò necessari ed a norma del codice della strada.
2. Per le modalità:
- a) tali occupazioni sono eseguite sotto la personale responsabilità del proprietario o del possessore ad ogni titolo, dell'assuntore e dell'eventuale direttore dei lavori;
 - b) è fatto obbligo alle predette persone, contestualmente all'inizio dell'occupazione, di darne immediata e dettagliata comunicazione al Sindaco, anche con preavviso telegrafico o altro mezzo idoneo a tal fine;
 - c) entro cinque giorni dall'occupazione, chiunque sia interessato, dovrà richiedere la concessione dell'occupazione così come previsto dal presente regolamento.

Art. 9 Rilascio e rinnovo della concessione

1. L'atto di concessione, rilasciato dal funzionario responsabile della gestione del canone, deve indicare obbligatoriamente:
 - a) il numero della concessione;
 - b) il nominativo o la ragione sociale del titolare dell'occupazione;
 - c) il codice fiscale o la partita iva del soggetto occupante;
 - d) l'indirizzo o la sede legale dell'occupante;
 - e) l'ubicazione dell'occupazione;
 - f) la dimensione dell'occupazione;
 - g) la descrizione delle modalità di occupazione;
 - h) la durata dell'occupazione con precisa indicazione dei termini di inizio e di cessazione;
 - i) l'ammontare del canone dovuto.
2. La concessione viene rilasciata con l'obbligo di :
 - a) al concessionario di sopportare tutti gli oneri derivanti dall'occupazione compresi quelli correlati alla messa in pristino stato;
 - b) rispettare i limiti geometrici dello spazio pubblico o delle aree assegnate;
 - c) di pulizia e igiene dell'area occupata;
 - d) custodia dello spazio e dell'area concessa;
3. In tutti i casi le concessioni sono rilasciate senza pregiudizio dei diritti di terzi e, in particolare, del diritto di accesso alle proprietà private.
4. Le concessioni sono rilasciate a titolo personale e valgono solo per la località, la durata e gli scopi per i quali sono state rilasciate.
5. Il concessionario è tenuto ad esibire l'atto di concessione ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.
6. Il Comune si riserva la facoltà di sospensione o revoca della concessione a fronte di motivate esigenze di interesse pubblico.
7. Le concessioni per occupazioni permanenti possono avere durata pluriennale.
8. Almeno 30 giorni prima della scadenza di una concessione d'occupazione, l'interessato può richiederne il rinnovo.
9. L'Amministrazione comunale a garanzia del pieno rispetto delle norme e prescrizioni contenute nella concessione potrà richiedere la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero a favore del Comune, anche mediante costituzione di polizza fidejussoria. La misura del deposito sarà stabilita in relazione alla dimensione, alla natura, alle caratteristiche dell'occupazione, e sarà restituito alla cessazione dell'occupazione e previa

verifica del rispetto delle norme e delle prescrizioni.

10. Per le occupazioni di durata inferiore a 24 ore la concessione deve intendersi assorbita dalla ricevuta di pagamento del canone.

Art. 10 Disciplina, condizioni e obblighi per l'occupazione

1. Il concessionario è tenuto ad occupare in continuità il suolo nei giorni ed ore indicati nell'atto di concessione; in caso diverso il Comune concedente è libero di destinare l'area ad altri scopi, senza obbligo di restituzione delle somme riscosse in relazione alla concessione.
2. Il concessionario deve altresì curare la nettezza del suolo occupato; alla scadenza della concessione deve restituire l'area e le adiacenze in condizioni di immediata nuova utilizzazione.
3. Gli utenti dei posteggi devono denunciare per iscritto all'Amministrazione gli eventuali danni arrecati al suolo, ai manufatti o alle piantagioni, e sono tenuti a risarcire il Comune dei danni stessi; salvo eventuale procedimento a termine di legge e di regolamento.
4. La concessione per l'occupazione del suolo pubblico non autorizza il titolare anche all'esercizio di attività per le quali sia prescritta apposita licenza, autorizzazione e permesso.
5. L'anticipata cessazione e la rinuncia alla concessione non costituiscono titolo di rimborso di somme pagate dal concessionario.

Art. 11 Casi di revocabilità della concessione

1. Le concessioni e le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono revocabili in qualsiasi momento a discrezione dell'Amministrazione concedente.
2. Le concessioni di occupazioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità di pubblici servizi e in caso di pubblico interesse. In tale caso, la revoca della concessione dà diritto alla restituzione del canone pagato in anticipazione, e relativo al periodo non usufruibile dal concessionario fatti salvi i casi di revocabilità previsti al presente articolo, che non danno luogo ad alcuna restituzione di somme pagate.
3. Il provvedimento di revoca non è sindacabile.
4. Sono cause di revoca della concessione:
 - a) l'inosservanza delle disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti comunali emanati o da emanarsi, da parte del concessionario, o da parte dei suoi dipendenti o incaricati;
 - b) l'uso improprio dell'area concessa;
 - c) il mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nella concessione;
 - d) per cessione a terzi dell'uso dello spazio da parte del concessionario;
 - e) per mancata conservazione del posteggio o per danni arrecati alla proprietà comunale;
 - f) il mancato pagamento del canone alle scadenze stabilite;
 - g) per necessità di pubblici servizi.
2. L'atto di revoca, adeguatamente motivato, è adottato con ordinanza emessa dal Sindaco. In essa saranno disciplinate anche le modalità dell'eventuale conseguente sgombero del suolo. Ogni spesa sarà posta a carico dell'occupante.

TITOLO IV

Determinazione del canone di occupazione

Art. 12 Occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione non frazionabile.
2. Il canone si applica nella misura deliberata secondo la categoria di appartenenza.

Art. 13 Occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone è dovuto a giorno in relazione alla superficie occupata ed alla durata della stessa.
2. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorchè uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20 per cento.

Art. 14 Classificazione delle aree

1. Il canone è graduato a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
2. Le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche sono, per i fini di cui al precedente comma, classificate in tre categorie A), B).
3. La classificazione delle strade, gli spazi e le altre aree pubbliche compete al Consiglio comunale che provvede con propria deliberazione entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. In assenza di deliberazione si ritiene confermata la classificazione vigente.
4. Le strade di nuova costruzione, in attesa della deliberazione di classificazione, saranno provvisoriamente considerate appartenenti all'ultima categoria.
5. Alle occupazioni effettuate in angolo fra strade appartenente a categorie diverse sono soggetti al canone relativo alla categoria superiore.

Art. 15 Criteri per la determinazione delle tariffe

1. Il canone si determina in ragione della superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico, della durata dell'occupazione medesima, del valore del beneficio economico conseguente alla disponibilità dell'area e del sacrificio imposto alla collettività.
2. Per le occupazioni permanenti, la tariffa esprime il corrispettivo annuale commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari.
3. Per le occupazioni temporanee la tariffa esprime il corrispettivo giornaliero commisurato all'unità di misura dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari. Se l'occupazione è di durata inferiore ad un giorno il canone è commisurato alle ore effettive di occupazione, e la tariffa oraria è determinata suddividendo la tariffa giornaliera per ventiquattro. Se l'occupazione temporanea inferiore alle 24 ore si riferisce ad un giorno soltanto il canone è comunque commisurato alla tariffa giornaliera. In ogni caso la misura di tariffa determinata non può essere inferiore, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione applicata, nonché per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e per le occupazioni realizzate per l'esercizio di attività edilizia, a € 0,10 per metro quadrato per giorno, importo che verrà adeguato in sede di determinazione

delle tariffe.

4. Il canone minimo dovuto sarà di € 5,16, con esclusione delle occupazioni temporanee di durata inferiore alle 24 ore.
5. Non si fa luogo a rimborsi di canoni inferiori a € 10,33.

Art. 16 Tariffe

1. Le occupazione di suolo pubblico, a carattere permanente o temporaneo, sono soggette al pagamento del canone, stabilito nelle misure indicate negli allegati prospetti riassuntivi, che fanno parte integrante del presente Regolamento.
2. La determinazione della tariffa per gli anni successivi a quello di entrata in vigore del presente Regolamento sarà deliberata dalla Giunta entro i termini di approvazione del bilancio di previsione.
3. In assenza di deliberazione si intendono confermate le tariffe vigenti.

Art 17 Riduzioni tariffarie per occupazioni temporanee

1. La tariffa è ridotta del 50% per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni. La tariffa è ulteriormente ridotto del 50% per le occupazioni di durata non inferiori a 30 giorni o per le occupazioni che si verificano con carattere ricorrente.
2. Per le occupazioni effettuate in occasioni di fiere e festeggiamenti si applica la tariffa base, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.
3. Per le occupazioni poste in essere da installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa è ridotta dell'80%.
4. Per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi o da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti la tariffa è ridotta al 50%.
5. Per le occupazioni sovrastanti o sottostanti il suolo, sia temporanee che permanenti, la tariffa è ridotta ad un terzo.
6. Per le occupazioni con autovetture di uso private realizzate su aree a ciò destinate dal Comune si applica la tariffa base.
7. Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa è ridotta del 50%.

Art. 18 Determinazione della superficie soggetta al canone

1. Per le occupazioni del suolo pubblico la superficie soggetta al canone di cui al presente Regolamento è quella che risulta circoscritta dalla proiezione della linea perimetrale congiungente i punti più esterni della effettiva occupazione, espressa in metri quadrati o metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare. Le occupazioni effettuate nell'ambito della stessa categoria e aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.
2. Eventuali oggetti o altro posti a delimitazione dell'area occupata si computano ai fini della determinazione della superficie da assoggettare a canone.
3. Per le occupazioni sia temporanee che permanenti superiori ai mille metri quadrati la superficie assoggettata al canone è computata in ragione del dieci per cento (10%) per la parte eccedente detto limite.
4. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq,

del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq., del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.

Art. 19 Distributori di carburanti

1. Il canone per l'impianto e l'esercizio di distribuzione di carburanti è commisurato all'intera superficie del suolo pubblico occupato, e non si tiene conto delle occupazioni del sottosuolo.
2. Se il distributore è posto su area non pubblica, e tuttavia è occupata parte del sottosuolo pubblico, il canone è commisurato alla sola superficie del sottosuolo pubblico occupato.
3. Per i distributori prospicienti su strade appartenenti a diverse categorie, il canone è commisurato in base alla tariffa della strada di categoria più elevata.

Art. 20 Occupazione da parte di aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Salvo quanto previsto dall'art. 25 del presente regolamento, le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, la tariffa applicabile è determinata sulla base di quella minima prevista dal regolamento per ubicazione, tipologia e importanza dell'occupazione, ridotta del 50 per cento.

Art. 21 Pagamento, rateizzazione, riscossione coattiva del canone

1. Il rilascio della concessione è condizionato al pagamento del canone da effettuarsi mediante versamento con bollettino di conto corrente postale, oppure direttamente alla Tesoreria Comunale o altri eventuali mezzi di pagamento che saranno previsti in futuro.
2. Per le annualità successive il pagamento dovrà essere effettuato entro il 31 marzo con le medesime modalità.
3. Per importi superiori a € 258,00 è ammessa la rateazione fino a 4 rate bimestrali. L'omesso o tardivo versamento di una rata fa decadere il beneficio.
4. La riscossione coattiva avverrà nei modi previsti per le entrate patrimoniali del Comune

TITOLO V

Norme varie, transitorie e finali

Art. 22 Vigilanza

1. La vigilanza sull'occupazione del suolo pubblico e il controllo sull'avvenuto pagamento del canone, sono di competenza della Polizia Municipale del Comune.

Art. 23 Sanzioni

1. Per l'omesso pagamento del canone è dovuta una sanzione pari al 100% del medesimo, oltre agli interessi legali.
2. Le sanzioni saranno contestate ed irrogate dall'Ufficio Tributi del Comune.

Art. 24 – Funzionario responsabile

1. Il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del canone.
2. Il predetto funzionario sottoscrive gli atti e i provvedimenti relativi alla gestione del canone e dispone i rimborsi.

Art. 25 Canone delle occupazioni con impianti a rete nel periodo transitorio

1. Ai sensi dell'art. 63 - comma 2 - D.Lgs. 446/97, in sede di prima applicazione, il canone per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture e impianti o qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentale ai servizi medesimi è determinato forfettariamente per ciascun utente servito dalle aziende erogatrici.
2. Il canone verrà versato entro il 31 gennaio di ogni anno in base alle utenze in corso al 1° gennaio del medesimo anno del pagamento. Se nel corso di anno saranno aggiunte delle nuove utenze, a prescindere dalla loro durata, queste saranno conguagliate entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
3. In ogni caso l'ammontare del canone complessivo annuo dovuto da ciascuna azienda erogatrice di servizi pubblici, non può essere inferiore a € 516,46.
4. I canoni di cui ai commi precedenti sono aggiornati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

Art. 26 Concessioni in corso

1. Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate anteriormente all'1/1/2018 restano valide sino alla scadenza e sono rinnovate, a richiesta del titolare, con la procedura stabilita al precedente articolo 9.

Art. 27 Norme finali ed entrata in vigore

1. Dalla misura complessiva del canone, e per il periodo di durata della concessione, deve essere obbligatoriamente detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizione di legge riscossi dal Comune per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.
2. La deliberazione del Consiglio comunale di approvazione del presente Regolamento, ad intervenuta esecutività, sarà ripubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2018.

ALLEGATO ELENCO VIE PER CATEGORIA

COMUNE DI MOSSANO

Provincia di Vicenza

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE PUBBLICHE CLASSIFICATE

NELLA CATEGORIA A), AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA C.O.S.A.P.

N. ORD.	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO OD AREA PUBBLICA	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
1	Strada	Capoluogo	VIA GARIBALDI
2	Strada	Capoluogo	VIA CALBIN - Direzione Barbarano fino al civico nr. 24 - Direzione Via Barre fino al civico nr. 15
3	Strada	Capoluogo	VIA CAPITELLO
4	Strada	Capoluogo	VIA MONTRUGLIO – fino al civico nr. 1
5	Strada	Capoluogo	VIA S. BERNARDINO – fino al civico nr. 7
6	Strada	Capoluogo	VIA BARRE - fino al civico nr. 4
7	Strada	Frazione Ponte	VIA RIVIERA
8	Strada	Frazione Ponte	VIA ORE – a partire dal civico nr. 45
9	Strada	Frazione Ponte	VIA MARCONI
10	Strada	Frazione Ponte	VIA DONATORI DI SANGUE
11	Strada	Frazione Ponte	VIA DIVISIONE JULIA
12	Strada	Frazione Ponte	VIA CONCILIAZIONE
13	Strada	Frazione Ponte	VIA CA' MONTANARE fino all'incrocio con via Donatori di sangue al civico nr. 2
14	Strada	Frazione Ponte	VIA FOSSAROSA fino al civico nr. 6
15	Strada	S. Giovanni	VIA PALMA dal nr.2 al nr. 16

COMUNE DI MOSSANO

Provincia di Vicenza

ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE PUBBLICHE CLASSIFICATE
NELLA CATEGORIA B) , AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA C.O.S.A.P.

N. ORD.	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO OD AREA PUBBLICA	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
		RESTANTE TERRITORIO	

ALLEGATO PROSPETTI E TARIFFE

COSAP PERMANENTE

TIPO OCCUPAZIONE	CATEGORIA	TARIFFA ANNUA € / mq o ml
Occupazione ordinaria del suolo comunale	A	€ 22,77
	B	€ 11,39
Occupazione ordinaria di spazi sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico riduz. di un terzo	A	€ 7,59
	B	€ 3,81
Distributori di carburanti	A	€ 39,21
	B	€ 19,61
Occupazioni del sottosuolo e sovrasuolo con cavi, condutture e linee elettriche, con cavi, condutture e linee elettriche da parte di aziende erogatrici di pubblici servizi		€ 0,97

COSAP TEMPORANEA

TIPO OCCUPAZIONE	CATEGORIA	TARIFFA ANNUA
		€ / mq o ml (€/mq o ml)
Occupazione ordinaria del suolo comunale	A	€ 1,52
	B	€ 0,76
Occupazione ordinarie di spazi sovrastanti e sottostanti al suolo comunale (riduzione di un terzo)	A	€ 0,51
	B	€ 0,26
Occupazioni effettuate per fiere, festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.	A	€ 1,52
	B	€ 0,76
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono i loro prodotti (riduzione del 50%)	A	€ 0,76
	B	€ 0,38
Occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni giochi e divertimento dello spettacolo viaggiante (riduzione dell'80%)	A	€ 0,32
	B	€ 0,15
Occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (riduzione del 50%)	A	€ 0,76
	B	€ 0,38
Occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni (riduzione del 50%)	A	€ 0,76
	B	€ 0,38
Occupazioni di durata non inferiore ad un mese (ulteriore riduzione del 50%)	A	€ 0,38
	B	€ 0,21
Occupazione temporanea in occasione delle seguenti manifestazioni – canone ad utenza:	A	